



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE di PALERMO

sezione v civile  
specializzata in materia di impresa

composto dai signori:

Dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
Dott.ssa Claudia Turco	Giudice
Dott. Andrea Illuminati	Giudice Est.

riunito in camera di consiglio

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento portante il n° 4360/19 degli affari civili

tra

Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca  
ecocompatibile s.c.a r.l., in persona del legale rappresentante p.t. (Avv. Michele  
Perrino)

- opponente -

e

Mario Enea (Avv. Mario Corso)

-opposto -

CONCLUSIONI

v. verbale di udienza del 7/12/20

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, Mario Enea, Presidente del consiglio di  
amministrazione del Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia  
AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a r.l (da ora AGROBIO) dalla data di sua  
costituzione sino all'8.4.2016, esponeva di essere creditore per la somma di €



82.061,83, a saldo del compenso variabile maturato fino all'anno 2015, e di averne sollecitato il pagamento senza alcun esito. Fondava il suo diritto sul deliberato dell'assemblea dei soci del 20.1.2010 che aveva riconosciuto al Presidente e all'amministratore delegato un emolumento fisso di € 15.000,00 annui ed un emolumento variabile, pari allo 0,5% da applicare sui contributi a fondo perduto riconosciuti alla AGROBIO dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e/o da altro ente pubblico, gestore ed erogatore di risorse finanziarie (Regione Sicilia, MiSe, etc.).

Alla luce di tali premesse, Mario Enea chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo per l'importo di € 82.061,83, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la AGROBIO proponeva opposizione avverso il succitato decreto ingiuntivo, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza dell'AGO sulle domande della controparte in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art. 40 dello Statuto della Società; nel merito, rilevava l'infondatezza delle avverse richieste, venendo il diritto di credito azionato fondato su delibera assembleare - quella del 20.1.2010 - che, tuttavia, disciplinava i compensi degli amministratori per il solo triennio successivo alla sua adozione e non anche per quelli ad esso successivi, come tale inapplicabile al caso in esame (in cui venivano richiesti gli emolumenti relativi agli anni 2013-2015); che, inoltre, anche applicando i criteri di quantificazione del compenso stabiliti dalla delibera del 20.1.20, gli importi richiesti risultavano, comunque, non correttamente determinati.

Nell'istare, dunque, per il rigetto delle avverse pretese, la AGROBIO svolgeva a propria volta domanda riconvenzionale di condanna dell'opposto alla ripetizione di quanto indebitamente ricevuto a titolo di compenso fisso e variabile a decorrere dal secondo semestre del 2012 e sino all'08.4.2016, per complessivi € 130.138,22, oltre ad interessi dal giorno del pagamento fino al soddisfo.

Radicatasi la lite, si costituiva in giudizio Mario Enea, domandando il rigetto



tanto dell'opposizione quanto della domanda riconvenzionale in ragione della loro infondatezza.

Concessa la provvisoria esecuzione del DI opposto e istruita la causa documentalmente, il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

\*

2. - Ciò doverosamente premesso, iniziando dall'esame dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa della Società rispetto alle domande dell'amministratore, osserva il Collegio che detta eccezione è fondata sulla clausola compromissoria prevista dall'art. 40 dello Statuto della AGROBIO, la quale prevede testualmente che *“In caso di controversia tra le parti circa la corretta esecuzione od interpretazione del presente contratto, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, le parti decidono che la stessa sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la Società”*.

Ebbene, in difetto di ulteriori precisazioni, è evidente che le “parti” cui fa riferimento la clausola in commento sono, all'evidenza, i soggetti tra cui intercorre il contratto di Società, ossia i soci.

Al contrario, gli amministratori (e tra questi l'odierno opposto) risultano non già parti ma terzi rispetto a tale contratto e pertanto, in virtù del principio di relatività degli effetti del negozio giuridico (ex art. 1372 c.c.), non sono vincolati alle disposizioni in esso contenute, compresa la clausola compromissoria invocata dalla opponente che, pertanto, non è applicabile al caso di specie in cui si controverte in ordine ai compensi maturati in favore di componente dell'organo gestorio.

Al riguardo non pare pertinente il richiamo operato dalla Società alla sentenza della SC n. 2759/2016 che, nel riconoscere la facoltà di devolvere alla cognizione degli arbitri le controversie aventi ad oggetto il diritto di credito



degli amministratori al compenso per l'attività svolta, si riferisce a fattispecie (diversa da quella che ci occupa) in cui lo Statuto prevedeva espressamente la devoluzione agli arbitri (anche) delle controversie tra amministratori e società.

L'eccezione di incompetenza va, pertanto, rigettata.

Con il secondo motivo di opposizione la Società contesta la avversa richiesta di pagamento della componente variabile del compenso di amministratore per gli anni 2013-2015, deducendo che tale emolumento non era stato approvato dall'assemblea dei soci, come invece inderogabilmente richiesto dall'art. 2389 co. 1<sup>a</sup> c.c..

A fondamento dell'assunto la Società evidenzia che la delibera assembleare del 20.1.2010, con cui era stato riconosciuto in favore del Presidente Mario Enea (oltre che dell'Amministratore delegato Sanfilippo) il diritto alla componente variabile del compenso, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto la sua efficacia risulterebbe circoscritta, sotto il profilo temporale, alla durata dell'incarico degli amministratori in carica al momento della sua adozione e non opererebbe dunque in relazione agli esercizi successivi in cui l'opponente è stato confermato quale Presidente del CDA.

Ora, il verbale assembleare del 20.1.20 prevede espressamente che *“a partire dal secondo anno di attività (gennaio 2010), sia corrisposto un compenso al Presidente e all'Amministratore delegato suddiviso in una parte fissa, pari ad €. 15.000,00 euro ciascuno, e in una parte variabile pari all'1% dell'importo del solo contributo a fondo perduto da suddividere in parti uguali (lo 0,5% ciascuno). Inoltre (...) un gettone di €. 200,00 euro a seduta del CdA a ciascuno dei consiglieri”*.

Dal testo della determina emerge dunque inequivocabilmente che l'Assemblea dei soci decise di porre un termine iniziale di efficacia alla determinazione dei compensi, stabilendo che la delibera non avrebbe trovato applicazione retroattiva al primo esercizio sociale.

Ma non sembra che possa trarsi invece dalla medesima la volontà dell'assemblea di circoscrivere temporalmente il compenso del Presidente e



dell'amministratore delegato ai soli primi tre esercizi successivi a quello di nomina. Se questa fosse stata la volontà dei soci, l'Assemblea, così come aveva espressamente individuato il momento di decorrenza iniziale della delibera di determinazione dei compensi al fine di escludere l'applicazione retroattiva al primo esercizio, avrebbe verosimilmente individuato un termine finale di validità e circoscritto ad un futuro ben individuato esercizio la misura dei compensi così determinata.

Che i compensi fissati dall'assemblea dei soci dovessero essere corrisposti anche a seguito della successive conferme dell'Enea nella carica di Presidente del CDA, avvenute dapprima con delibera del 18.7.2012 e successivamente con delibera del 28.7.2015, trova peraltro conferma nella mancanza di una espressa revoca, in occasione dei rinnovi dell'organo amministrativo, delle determinazioni adottate nel 2010.

Anzi, proprio nel presupposto della perdurante loro vigenza, l'assemblea dei soci del 28.7.15, nel richiamare le decisioni a suo tempo assunte con la delibera del 20.1.10 in ordine ai compensi spettanti agli amministratori, ha modificato il "*gettone di presenza*" stabilito in favore dei componenti del CDA diversi dal Presidente e dell'amministratore delegato, elevandolo dagli €. 200,00 stabiliti nel 2010 agli €. 300,00 (in ragione "*del maggiore carico di lavoro e di responsabilità attuale rispetto alla situazione cui si riferiva la delibera del 2010*"), senza null'altro aggiungere né modificare, e quindi confermando (sia pure implicitamente) per il resto le determinazioni già assunte.

A ciò si aggiunga, a riprova della pretestuosità degli assunti difensivi dell'opponente, che la stessa, nel corso degli esercizi successivi al 2012, ha spontaneamente dato esecuzione alla delibera assembleare del 20.01.2010, corrispondendo all'odierno opposto per intero la parte fissa del compenso e parzialmente mediante acconti la "*parte variabile,*" come dimostrano i bilanci 2014 e 2015 (docc. nn. 14 e 12 fasc. opposto).

Se dunque all'opposto spetta il compenso variabile anche per gli anni 2013 -



2015, va osservato – relativamente alla quantificazione - che la determina assembleare del 20.1.10 individuava tale componente nella misura dello 0,5 % “*dell’importo del solo contributo a fondo perduto*”, ossia dell’importo dei finanziamenti pubblici concessi alla AGROBIO in relazione ai progetti presentati e approvati dagli enti finanziatori.

In proposito, con il terzo motivo di opposizione la Società contesta la quantificazione della componente variabile del compenso *ex adverso* operata, deducendo che la percentuale dello 0,5% andrebbe applicata non già sulle somme oggetto dei progetti approvati dal MIUR, ma sugli importi allo stato effettivamente liquidati alla società AGROBIO in relazione agli stessi progetti. Alla luce dei minori importi erogati l’opponente ritiene dovuto alla controparte un importo di € 33.996,032 a fronte degli € 82.061,83 richiesti.

La tesi della società opposta non è condivisibile.

La delibera del 20.1.10 deve essere interpretata alla luce della natura premiale del compenso variabile, ancorato, giusta previsione statutaria di cui all’ art. 30 dello Statuto, “ai risultati conseguiti”.

Ed allora non vi è dubbio che con la locuzione sopra indicata si sia inteso fare riferimento all’impegno profuso dall’amministratore per ottenere l’approvazione dei progetti presentati, restando irrilevante l’effettivo incasso delle somme stanziare (evento che ben potrebbe dipendere da circostanze non imputabili all’amministratore, bensì all’ente finanziatore e a alla relativa disponibilità fondi).

Ciò è ancor più vero ove si consideri che la AGROBIO favorisce le attività e la partecipazione alle iniziative e a i programmi europei dei singoli soci (nella fattispecie rappresentati dagli Enti pubblici di ricerca quali l’Università degli Studi di Palermo, il Consiglio Nazionale delle ricerche e altri), ma non si sostituisce ad essi.

L’attuazione concreta delle attività oggetto dei progetti approvati rimane, infatti, di esclusiva pertinenza dei soci, non avendo la AGROBIO (né tantomeno il suo organo amministrativo) alcun controllo sugli stessi.



Ed invero, se in sede di rendicontazione emerge che il socio ha effettuato attività inferiori o diverse rispetto a quelle promesse, l'Ente erogatore riduce lo stanziamento finale; ma, tenuto conto della norma statutaria, la riduzione di tale importo non può incidere sulla quantificazione degli emolumenti spettanti all'organo gestorio della AGROBIO la cui componente variabile deve essere ancorata esclusivamente al conseguimento dei risultati riconducibili all'attività dallo stesso svolta, ossia quella finalizzata ad ottenere l'approvazione dei progetti: sull'importo dei medesimi va dunque applicata la percentuale dello 0,5 %.

Alla luce dell'importo complessivo dei progetti approvati (pari ad euro 32.824.367,20) e tenuto conto delle somme già erogate all'opposto a titolo di acconto (euro 82.060,00), quest'ultimo ha, pertanto, diritto di ricevere dalla Società la somma di € 82.061,83 indicata nel DI che, dunque, va integralmente confermato.

Deve di conseguenza essere rigettata la domanda riconvenzionale dell'opponente diretta ad ottenere la condanna dell'opposto alla restituzione dell'importo di € 130.138,22 ricevuto a titolo di compenso fisso e variabile, essendo tale richiesta fondata sulla ritenuta (erronea) inapplicabilità della delibera del 20.1.20 nella determinazione dei compensi maturati successivamente all'esercizio 2012.

\*

3. - Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (ex art. 91 cpc) e si liquidano in favore dell'opposto – avuto riguardo allo scaglione di riferimento e alle caratteristiche della controversia (art. 4 dm 55/14) – in complessivi € 4.015,00 per compensi di avvocato (= fase di studio: €. 1.215,00; fase introduttiva: €. 775,00; nulla per fase istruttoria; fase decisoria: €. 2.025,00), oltre ad oneri e accessori di legge.

PQM

- rigetta l'opposizione proposta dal Consorzio di ricerca per l'innovazione tecnologica, Sicilia AgroBio e Pesca ecocompatibile s.c.a r.l., in persona



del legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 551/2019  
reso dal Tribunale di Palermo il 21.01.2019;

- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente;
- condanna l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.015,00 per compensi oltre ad oneri e accessori di legge.

Così deciso a Palermo, il 18.3.21

Il Giudice Est.  
dott. Andrea Illuminati

Il Presidente  
dott.ssa Caterina Ajello

